



Comune di Capo d'Orlando

(Città Metropolitana di Messina)

AREA MANUTENZIONI-LL.PP.

Ufficio Responsabile Area

REGOLAMENTO

**per la costituzione e la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche assegnate e svolte dai dipendenti comunali nell'ambito di contratti pubblici per lavori, servizi e forniture
(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113)**

INDICE

Art.	Descrizione
1	Costituzione e quantificazione del fondo ex art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016 - Ripartizione del fondo incentivante
2	Fondo per l'innovazione
3	Personale partecipante alla ripartizione del fondo
4	Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo
5	Decurtazioni dell'incentivo al personale interessato
6	Onere per l'iscrizione professionale
7	Assicurazioni
8	Disposizioni Varie
9	Rinvio
10	Collegio di raffreddamento dei conflitti
11	Disciplina transitoria e forme di pubblicità

Articolo 1

COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO EX ART. 113, c. 2, D.LGS. 50/2016 RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE E NORME GENERALI

1. Il fondo di cui all'articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è costituito a carico dell'Amministrazione ed è alimentato da una somma pari al **2%** dell'importo complessivo posto a base di gara di **ciascuna opera o lavoro** (compresi quelli in project financing), nonché di **ciascun servizio o fornitura**. Il fondo è parimenti costituito (a carico delle rispettive amministrazioni) per tutti i lavori, servizi o forniture per le quali l'Amministrazione abbia svolto il ruolo di "Soggetto Attuatore" o di Comune Capofila e/o Stazione Appaltante, ecc. anche solo per mezzo dei soggetti via via individuati in atti specifici. L'Amministrazione Capofila (o soggetto attuatore) conserverà gli obblighi appresso riportati.
2. **L'80%** (ottanta per cento) del fondo come sopra computato (pari **all'1,60%** dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento.
3. **Il 20%** (venti per cento) del fondo come sopra computato (pari **all'0,40%** dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, così come riportati al successivo articolo 2. Nel caso in cui il predetto comma di legge dovesse essere abrogato la predetta percentuale (del 20%) confluirà in quella di cui al comma precedente (comma 2).
4. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione dello studio di fattibilità, del progetto definitivo e del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso che potrà essere anche rivisitato in occasione di stesura di perizie di varianti nei limiti indicati nel prosieguo.
5. Nel caso di progetti in cui l'Amministrazione è "Soggetto Attuatore" e/o "Comune Capofila" e/o "Stazione Appaltante" ecc., sarà posto a carico dell'Amministrazione stessa l'obbligo di impegnare la totalità delle somme necessarie (*tenendo conto la base d'asta del progetto complessivo ricomprendente i lavori/ servizi/ forniture riguardanti tutti gli enti coinvolti*) prima dell'avvio delle procedure di gara, così da elargire e pagare il dovuto sulla scorta del presente regolamento, avendo l'obbligo e l'onere di riscuotere (*accertare in bilancio*) direttamente dagli altri soggetti interessati le relative somme così da manlevare i beneficiari (dipendenti) dalle mancate ed eventuali inadempienze (*elargizioni da porre a carico delle varie e distinte amministrazioni*).
6. Gli incentivi sono riconosciuti per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori, ovvero direzione dell'esecuzione, e di collaudo tecnico amministrativo, ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, ove necessario per consentire l'appaltabilità dell'opera o l'esecuzione del contratto e quant'altro indicato nel prosieguo nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

7. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, non è soggetto a rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
8. Gli affidamenti delle attività oggetto di incentivazione sono disposti con determinazione del Responsabile dell'Area competente in base all'organigramma dell'ente in relazione allo specifico lavoro/servizio/fornitura (ed a cui risponde il RUP). Il predetto Responsabile di Area è facoltato a liquidare direttamente anche nel caso in cui l'incarico di Responsabile del procedimento (*o altra figura*) coincide con se stesso.
9. Il conferimento dell'incarico di RUP è effettuato mediante determina a firma del Responsabile Area/dirigente (*salvo che la nomina non sia compito del dirigente di un soggetto attuatore esterno*), anche nel caso in cui lo stesso debba autonominare se stesso, e può riportare i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività da svolgere indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno. Tali nominativi possono essere indicati anche *ex post* nell'atto di liquidazione chiarendo per ciascuno le mansioni svolte. La revoca dell'incarico è sempre atto del Responsabile di Area salvo che lo stesso coincida con il RUP e debba procedersi ad una revoca obbligatoria così come disciplinata dal presente regolamento. In tal caso l'atto di revoca è a firma del Segretario Comunale, o di altro Responsabile di Area nel caso in cui il RUP coincida con il medesimo Segretario.
10. Nel caso di lavori, servizi e forniture la cui fase esecutiva sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e/o formalmente approvate.
11. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non potranno superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo (salvo abrogazione del comma di legge che prevede tale limitazione); prima dell'approvazione del provvedimento di liquidazione, il soggetto interessato dovrà dichiarare di non aver superato la soglia prevista dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'entità dell'erogazione di qualunque incentivo dovesse portare, a favore del soggetto interessato, lo sfioramento di tale percentuale, lo stesso incentivo verrà accantonato nel fondo e potrà essere liquidato allo stesso soggetto, negli anni avvenire, nel rispetto dei limiti complessivi percentuali che non dovranno mai superare (considerando anche le somme pregresse da liquidare) il predetto limite annuale indicato dalla legge.
12. Sono incluse nella base di calcolo dell'incentivo le somme per gli affidamenti dei lavori nonché le somme per l'affidamento di tutti i servizi e forniture ricomprese nei relativi quadri economici di progetto per le quali, in base al presente regolamento, risultano erogabili gli incentivi. Sono escluse dalla base di calcolo le somme relative agli accantonamenti, agli imprevisti, alla acquisizione ed espropri di immobili, nonché l'IVA, salvo che queste siano utilizzate (per mezzo di approvazione di apposite perizie di variante o durante eventuali variazioni esecutive del contratto) per eseguire lavori, servizi o per acquisire forniture.
13. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 2, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma (salvo diversa percentuale *-maggiore o minore-* indicata nel provvedimento di liquidazione finale) attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

PER LAVORI ED OPERE			
1. ATTIVITA' GENERALE	2. Quota %	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. % rel.
PIANIFICAZIONE	16	Analisi sulla fattibilità	6
		Introduzione nella programmazione Triennale Lavori Pubblici	3
		Procedure di Espropriazione	7
VERIFICA PROGETTI	12	Attività di verifica progetto	6
		Supporto alla validazione del progetto	6
FASE DI GARA	15	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria della Commissione	15
FASE ESECUTIVA	27	Coordinatore sicurezza fase esecutiva	3
		Direzione Lavori, amministrativi	5
		Direttore Operativo	5
		Ispettore di cantiere	5
		Collaudo Statico	4
		Collaudo amministrativo/Certificato regolare esecuzione	5
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	30	Responsabilità del Procedimento	30
Totali	100		100

PER SERVIZI E FORNITURE			
1. ATTIVITA' GENERALE	2. Quota %	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. % rel.
PIANIFICAZIONE	10	Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione Programma Biennale Servizi e Forniture e verifica del fabbisogno	10
FASE DI GARA	40	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria o attività di acquisto MEPA (o equivalenti)	40
FASE ESECUTIVA	20	Coordinatore sicurezza fase esecutiva	5
		Direzione Esecuzione del Contratto	10
		Verifica di conformità	5
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	30	Responsabilità del Procedimento	30
Totali	100		100

14. Per i compiti svolti dal personale della centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto del Comune, può essere eventualmente riconosciuta, su esplicita richiesta della centrale unica di committenza, fino ad una quota parte del 25% max, dell'incentivo previsto di cui al c. 2 (25%*0,80), pari ad un max del 20% del 2% del totale. La percentuale effettiva da corrispondere sarà stabilita con atto motivato e sarà detratta proporzionalmente su tutte le voci erogate ai soggetti interni.

15. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività. Tutte, o alcune delle funzioni, sono cumulabili in capo ad uno stesso soggetto.
16. Si conferma che l'applicazione dell'incentivo già previsto in tutti i previgenti regolamenti, è stata ampliata già con l'introduzione dell'art. 113, c. 3, del D.Lgs. 50/2016, anche ai servizi e forniture, ovvero ad appalti considerati dalla previgente normativa di minore complessità (compresi quelli di manutenzione straordinaria, e forniture che non siano beni di consumo).
17. Dall'incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale (di cui, per inciso, non fanno parte i responsabili di posizione organizzativa dell'ente, salvo che questi non siano anche Segretari Comunali incaricati *ad interim*).
18. Le incentivazioni ripartite saranno corrisposte nei tempi di seguito riportati:
- per tutti gli incentivi esclusa la fase esecutiva e quelli riconducibili al Responsabile del procedimento: alla consegna dei lavori/forniture/servizi dopo l'aggiudicazione dell'appalto;
 - l'incentivo di cui al Responsabile del Procedimento: 50% alla consegna dopo l'aggiudicazione dell'appalto, il 30% alla sua ultimazione e l'ulteriore 20% ad avvenuta certificazione di regolare esecuzione o redazione del collaudo;
 - per gli incentivi di cui alla fase esecutiva: 80% al termine della prestazione ed il restante 20% ad avvenuta certificazione di regolare esecuzione o redazione del collaudo; rimane salvo il fatto che nel caso in cui fase esecutiva sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate alla fine di ogni anno.
19. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte, o tutto l'insieme, di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa. Tali collaboratori possono essere individuati anche presso altre aree organizzative dell'ente, previa intesa tra i Responsabili. In caso di carenza di specifiche professionalità interne (e solo in tal caso), i compiti di RUP, di supporto e quelli relativi alle altre figure di cui al presente regolamento, possono essere affidati, previa convenzione e ove non in contrasto con la disciplina di legge o di finanziamento, a soggetti appartenenti ad altro ente che godranno delle risorse di cui al presente fondo.
20. Le funzioni o mansioni (comprese quelle tecniche) del personale incaricato vengono svolte, di norma, durante l'orario ordinario d'ufficio. Le eventuali attività che richiedano un intervento fuori dall'orario ordinario non potranno essere considerate titolo per la liquidazione di straordinario o altri istituti simili in quanto detta attività trova la sua soddisfazione economica nell'incentivo disposto dalla norma in questione.
21. L'Amministrazione prevede, nell'ambito dei propri strumenti di programmazione economica e finanziaria, apposito capitolo di entrata e di spesa per garantire l'accantonamento e l'erogazione dell'incentivo nel caso in cui, dopo l'avvio delle procedure di affidamento, non intenda continuare o darvi esecuzione per cause indipendenti dagli obiettivi assegnati al gruppo di lavoro. In tal caso si procederà alla liquidazione delle attività effettivamente svolte attingendo sul predetto capitolo di spesa.
22. Di norma ai collaboratori tecnici od amministrativi di supporto sarà riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al 25% della corrispondente sub-aliquota. La ripartizione tra l'attività amministrativa e tecnica espletata verrà indicata nella determina di liquidazione. La restante quota (del

75%) viene riconosciuta ad responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al Responsabile dell'attività.

23. L'aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del dirigente o del Responsabile dell'Area, sentito il responsabile dell'attività, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Anche in questo caso il responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività (di cui alla colonna 3), detratta della quota assegnata ai collaboratori.
24. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario esternalizzare uno dei servizi incentivati (ove ammesso), il compenso limitato alla prestazione resa dal collaboratore esterno (da intendersi libero professionista), determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno applicandosi il successivo comma. Qualora una o più di una delle precedenti attività non si renda necessaria e la relativa attività non sia affidata all'esterno (da intendersi non affidata ad un libero professionista), la quota relativa sarà ridistribuita incrementando le quote afferenti ad una o più delle altre attività rimaste, in accordo alla determina di liquidazione.
25. Ai sensi dell'art. 113, c. 3, del D.Lgs. n. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, perchè affidate a personale esterno (da intendersi libero professionista), incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo.
26. Il Responsabile unico del procedimento e gli altri soggetti destinatari del fondo di cui al presente regolamento (sia tecnici che amministrativi), per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la loro responsabilità, possono essere sostituiti con altro soggetto nei seguenti casi:
- a. decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;
 - b. trasferimento ad altro ufficio;
 - c. rinuncia all'incarico;
 - d. revoca del mandato per disposizione del Dirigente/Responsabile dell'Area competente a cui afferisce il RUP.

In tali casi i predetti soggetti hanno diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate dal RUP (nel caso di sostituzione del RUP dal precedente RUP o dal RUP subentrante, se non precedentemente certificato dal RUP uscente).

L'incarico espletato ed il ruolo svolto nell'ambito del progetto verrà riconosciuto e quindi liquidato, al soggetto sostituito, proporzionalmente allo stato di avanzamento del procedimento in atto al momento della sostituzione ed in accordo alla disciplina regolamentare vigente all'epoca dello svolgimento dell'incarico. La liquidazione dovrà avvenire contestualmente a quella degli altri soggetti.

27. Intervenuta la sostituzione del Responsabile unico del procedimento, ovvero delle altre figure tecniche e amministrative costituenti il nucleo, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con la fase direttamente espletata.
28. Le quote di cui al presente regolamento si applicano anche nel caso di redazione di perizie di variante o suppletive per l'importo della variazione in aumento.

Articolo 2

FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il **20 per cento** delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento, (salvo espressa abrogazione di legge), è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
2. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, di attività di formazione e valorizzazione professionale del personale dipendente;
3. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene conteggiato su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
4. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici del Comune.
5. Il dirigente/Responsabile Area competente per la pianificazione annuale e l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo è il funzionario apicale dell'Ufficio Tecnico: se presenti due o più Aree Tecniche, la competenza è del Responsabile di quella che opera nel settore delle opere pubbliche.

Articolo 3

PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'articolo 1.
2. I Responsabili dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile di servizio/area cui appartengono, se persona diversa, ovvero al dirigente/funzionario apicale, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
3. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
4. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al Comune in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Articolo 4
DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei gruppi, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
2. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), in relazione ad ogni singola opera, propone al dirigente/Responsabile dell'Area di riferimento:
 - l'ammontare della somma incentivante specifica;
 - i compiti e le funzioni da assegnare (o assegnati) al personale tecnico - amministrativo dipendente;
 - la ripartizione per ciascun soggetto dell'importo della quota incentivante nel rispetto del presente regolamento.
4. Il Dirigente/Responsabile della Struttura/Area cui afferisce il Responsabile del Procedimento (RUP) approva ed attesta, al momento della determina di ripartizione/liquidazione le proposte di cui al precedente articolo ed in particolare:
 - Approva, attesta e certifica la congruità dell'ammontare dell'incentivo di ciascuna opera come proposto dal Responsabile stesso in relazione al lavoro effettivamente svolto da ciascun soggetto attivo alla progettazione interna.
 - Approva o rettifica le assegnazioni ai vari ruoli del personale tecnico - amministrativo nonché le ripartizioni della quota incentivante.
 - Sottoscrive le determinazioni concernenti l'erogazione degli incentivi in favore del personale preposto alla conduzione dell'appalto, come indicato dal Responsabile del Procedimento (RUP).
5. Tale determina di liquidazione è di competenza del Dirigente/Responsabile della Struttura/Area anche se la stessa comprende quote che lo riguardano.

Articolo 5
DECURTAZIONI DELL'INCENTIVO AL PERSONALE INTERESSATO

1. Ai sensi dell'art. 113, c. 3, terzo periodo, del D.Lgs. 50/2016, si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
 - incremento immotivato dei tempi previsti per l'espletamento delle attività imputabili ai soggetti incaricati;
 - aumento dei costi dell'opera ricollegabile ad attività svolte in ritardo dai predetti dipendenti;
2. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell'articolo 1) ai quali sono ascrivibili i ritardi.

3. Il compenso spettante viene ridotto mediante l'applicazione, nei confronti dei singoli soggetti responsabili, di una penale settimanale, pari alla percentuale netta dell'1% dell'importo spettante, fino ad un massimo del 10% del suddetto importo.
4. Nel caso di ritardo ed in mancanza di concreta attività del soggetto inadempiente che determini l'applicazione di una penale superiore al 10% dell'importo spettante, il dirigente/Responsabile dell'Area su proposta del RUP (o autonomamente nel caso in cui sia coinvolto lo stesso RUP), procede alla revoca dell'incarico. La revoca dell'incarico, tempestivamente comunicato all'Amministrazione di appartenenza nel caso di soggetto appartenente ad altro Ente, determina la perdita del diritto al compenso da parte del dipendente incaricato.
5. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione dell'incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.

ART. 6

ONERE PER L'ISCRIZIONE PROFESSIONALE

1. Nei limiti ammessi dalla legge, l'Amministrazione provvede al rimborso delle spese per l'iscrizione agli albi professionali e per l'aggiornamento periodico dei tecnici che possono essere incaricati della progettazione, direzione lavori, sicurezza e dei collaudatori statici dietro presentazione di copia del versamento e a far data dall'entrata in vigore della legge.

ART. 7

ASSICURAZIONI

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'Art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 che, al c. 4, espressamente stabilisce che "sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione".
2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

Articolo 8

DISPOSIZIONI VARIE

1. L'interpretazione autentica del presente regolamento competerà alla Giunta Comunale. Sono capacitati a chiedere l'interpretazione autentica i seguenti soggetti:
 - a) la R.S.U.;
 - b) i dipendenti interessati dalla ripartizione;
 - c) i Dirigenti/Responsabili area comunali con funzioni apicali competenti per materia;
 - d) il Sindaco e tutti gli Assessori.

Articolo 9

RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.
2. Il presente regolamento si intende modificato alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta che incida su parti diversamente disciplinate, in attesa che la medesima norma venga recepita espressamente.

ART.10

COLLEGIO DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

1. Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, prima di adire a qualsiasi azione, anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un Collegio di "*raffreddamento dei conflitti*" così composto:
 - a) Dipendente che ha sollevato la controversia (o suo rappresentante anche qualora trattasi di più dipendenti);
 - b) Dirigente/Responsabile Area dell'Ufficio/ Settore interessato;
 - c) Rappresentante della R.S.U.;
 - d) Sindaco o suo delegato.Il Collegio si dovrà riunire entro 10 giorni e dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni.
2. Nel caso in cui nell'ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l'Organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvisi e a modificare coerentemente l'atto emanato.

ART. 11

DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE

1. Alla luce dell'ultima interpretazione disponibile in materia di incentivi avutasi con la deliberazione della [Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Basilicata, n. 5 del 12/02/2015](#), si è chiarito che "la disciplina che regola l'incentivo resta quella vigente al momento in cui l'opera è stata approvata e inseriti nei documenti di programmazione vigenti nell'esercizio in cui sono stati adottati o, in prospettiva, nel Documento Unico di Programmazione che la Giunta è tenuta a predisporre e presentare al Consiglio deliberazioni (art. 170 TUEL)".... "*indipendentemente dal momento in cui le prestazioni incentivate vengono in concreto poste in essere, se cioè esse siano già state compiute, ovvero, debbano ancora essere realizzate, purché siano realizzate insieme all'opera*". Per cui le norme di cui al presente regolamento non si applicano ai progetti di opere approvate o inserite nei documenti di programmazione vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero fino al 18 agosto 2014, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex

art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale vigente all'epoca, senza la decurtazione prevista dal D.L. 90/2014.

2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano altresì agli incentivi ai progetti di opere approvate, o inserite nei documenti di programmazione vigenti, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero dal 19 agosto 2014 e fino al 20 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016, i quali saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex. art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, e sulla base dei criteri previsti nel previgente Regolamento Comunale.
3. Il presente regolamento si applica, invece ai progetti di opere o servizi/forniture approvati o inseriti nei documenti di programmazione vigenti, successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero dal 20/04/2016, nonché ai progetti di servizi e forniture comunque approvati nel tempo e purchè non eseguiti alla data di entrata in vigore del presente (così da disciplinare ed incentivare le funzioni sugli appalti di servizi e forniture che la precedente norma non contemplava).
4. Il presente regolamento entra in vigore, nei termini di legge, a seguito pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'atto deliberativo che lo approva.